

# Acconti d'imposta 2016 al ricalcolo

Interessati dalla rideterminazione, tra gli altri, benzinai, banche e assicurazioni

/ Luca FORNERO

Come di consueto, all'approssimarsi della scadenza dei versamenti risultanti dal modello UNICO, gli operatori sono alle prese con le norme che impongono di rideeterminare le imposte sui redditi relative al 2015 sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2016, nell'ipotesi cui sia applicato il criterio di calcolo c.d. "storico".

Talvolta può infatti accadere che, ai soli fini del versamento degli acconti, specifiche disposizioni di legge impongano l'obbligo di **rideterminazione** dell'imposta storica di riferimento, al fine di anticiparne gli effetti finanziari oppure annullarli, se la norma è a favore del contribuente (al riguardo, si veda la Monografia on line "[Acconti d'imposta](#)").

Abbiamo già avuto modo di soffermarci sulle disposizioni che interessano i titolari di redditi di terreni e i contribuenti che hanno applicato i c.d. "super-ammortamenti". In tale sede ci occupiamo, quindi, delle ulteriori fattispecie.

Iniziando la nostra analisi dalle disposizioni in materia di reddito d'impresa, un'ipotesi di ricalcolo interessa i benzinai.

In particolare, per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito d'impresa degli esercenti impianti di **distribuzione di carburante**, ai sensi dell'[art. 34](#) della L. 183/2011, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali del volume d'affari:

- **1,1%** del volume d'affari fino a 1.032.000 euro;
- **0,6%** del volume d'affari oltre 1.032.000 euro e fino a 2.064.000 euro;
- **0,4%** del volume d'affari oltre 2.064.000 euro.

Così, se l'acconto IRPEF/IRES 2016 è calcolato con il metodo storico, l'IRPEF/IRES 2015, base di commisurazione dell'acconto medesimo, va assunta senza considerare la predetta deduzione forfetaria. Della deduzione che si prevede di fruire nel 2016 è invece possibile tenere conto nella determinazione dell'acconto IRPEF/IRES 2016 con il metodo previsionale.

Un'ulteriore ipotesi di ricalcolo concerne le banche, le società finanziarie e le assicurazioni, in capo alle quali l'[art. 16](#) del DL 83/2015 ha modificato la disciplina delle svalutazioni e delle perdite su crediti vantati verso la clientela. In pratica, ai fini IRES, è stata prevista l'**integrale deducibilità**, nell'esercizio di imputazione a Conto economico:

- delle svalutazioni e delle perdite sui predetti crediti;
- delle perdite sugli stessi crediti derivanti da cessione a titolo oneroso.

Anche in ambito **IRAP** è stata prevista l'integrale deducibilità, nell'esercizio di imputazione a Conto economico:

- in capo alle **banche** e alle altre **società finanziarie**, delle rettifiche e delle riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo;

- in capo alle imprese di **assicurazione**, delle perdite, delle svalutazioni e delle riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti degli assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.

Senza volerci soffermare sul complicato **regime transitorio** previsto per il 2015 (sul punto, si veda "[Svalutazioni e perdite su crediti, nuove modifiche per banche e assicurazioni](#)" del 30 giugno 2015), occorre tenere presente che delle modifiche apportate dal DL [83/2015](#) non si tiene conto per il calcolo degli acconti IRES e IRAP relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e ai due successivi.

Interessati dall'obbligo di ricalcolo sono anche i contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per i proventi derivanti dall'attività di **noleggio** in forma **occasionale** di imbarcazioni e navi da diporto, previsto dall'[art. 49-bis](#) del DLgs. 171/2005 (codice della nautica da diporto). In particolare, a richiesta del percipiente, è prevista la facoltà di assoggettare tali proventi ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%.

L'acconto IRPEF/IRES deve essere calcolato senza tenere conto delle disposizioni agevolative in commento. Pertanto, qualora si opti per il regime di imposizione sostitutiva, ai soli fini di tale calcolo, i proventi derivanti dall'attività di noleggio devono concorrere alla formazione del reddito complessivo in base al quale determinare l'imposta su cui commisurare l'acconto.

Infine, l'[art. 2](#) comma 1 della L. 9/2007 dispone che, per i proprietari degli immobili locati agli inquilini che possono beneficiare della **sospensione legale** degli sfratti (a norma dell'[art. 1](#) del DL 158/2008, conv. L. [199/2008](#)), il relativo reddito dei fabbricati, ai sensi degli [artt. 37](#) e [90](#) del TUIR, non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF o IRES per tutta la durata della suddetta sospensione.

Ai sensi dell'[art. 8](#) comma 10-*bis* del DL 192/2014, ai fini della determinazione della misura dell'acconto IRPEF dovuto per l'anno 2016, non si tiene conto dei suddetti benefici fiscali.

Per quanto sopra, in caso di applicazione del c.d. "metodo storico", i suddetti proprietari devono rideeterminare l'IRPEF dovuta per il 2015, base di computo dell'acconto IRPEF 2016, come se il reddito dei fabbricati in esame fosse stato imponibile secondo le regole **ordinarie**.